



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Fuochi e petardi nelle manifestazioni pubbliche: da oggi è reato

Autore: Paolo Remer | 06/08/2019



Rafforzate le misure contro i manifestanti violenti: vengono introdotti nuovi reati specifici e puniti con pene severe.

Il Decreto sicurezza bis, voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e sul quale il Governo aveva posto la fiducia, è stato approvato ieri sera dal Senato in via definitiva ed ora è legge. Dei 18 articoli di cui si compone il Decreto, però, solo i primi 5 contengono le disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale, mentre i successivi riguardano le nuove norme, ritenute altrettanto

urgenti, in materia di ordine e sicurezza pubblica. Tra i contenuti del provvedimento spiccano, quindi, non tanto le nuove norme (tanto discusse e che hanno reso il Decreto famoso) riguardanti il contrasto all'immigrazione, come i "porti chiusi" e l'arresto dei capitani che trasgrediranno ai divieti di sbarco, quanto le nuove previsioni incriminatrici in materia di ordine pubblico, che mirano a colpire con sanzioni molto severe i manifestanti violenti. Tra queste novità, vi è quella che prevede che **da oggi** portare razzi, **fuochi** artificiali e **petardi nelle pubbliche manifestazioni è reato** che sarà punito con pene davvero elevate.

Viene, infatti, introdotta una **nuova figura di reato**, che prevede la **reclusione da 1 a 4 anni**, per chi, durante le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza razzi, bengala, **petardi**, fumogeni o gas urticanti e **fuochi** artificiali, oppure fa uso di mazze, **bastoni** o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo per l'incolumità delle persone presenti. La pena è, invece, dimezzata (reclusione da sei mesi a due anni) per chi, con gli stessi mezzi, determini un pericolo all'integrità delle sole cose e non delle persone.

E' prevista anche una nuova fattispecie di **danneggiamento [1]** compiuto durante le manifestazioni pubbliche: la pena sarà la reclusione da 1 a 5 anni e, quindi, sarà consentito alle forze dell'ordine eseguire l'arresto facoltativo in flagranza. Dunque, chi, durante le manifestazioni, si limiterà a mettere in concreto pericolo l'integrità delle cose usando petardi, fuochi, bastoni o oggetti del genere risponderà del reato punito fino a 2 anni; chi, invece, sempre utilizzando tali oggetti, porrà in pericolo l'incolumità delle persone rischierà fino a 4 anni e chi infine in occasione di queste manifestazioni danneggerà con qualsiasi mezzo cose mobili o immobili potrà arrivare fino a 5 anni di carcere.

E' prevista anche una nuova aggravante che inasprisce le pene per i reati di **violenza, minaccia o resistenza** a pubblico ufficiale quando sono commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il Decreto eleva anche le pene già esistenti per chi, durante i cortei, utilizza **caschi** o altri oggetti che rendono difficile il riconoscimento della persona: l'arresto sale da 2 a 3 anni e l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro (prima l'arresto andava da 1 a 2 anni e l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro).

Inoltre, il Decreto rafforza il **Daspo** (divieto di accesso a manifestazioni sportive) estendendolo ai soggetti denunciati per aver preso parte ad episodi di violenza,

anche se accaduti all'estero, ed allungandolo a un periodo minimo non inferiore a 5 anni. Infine, verrà punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chi commette fatti di violenza o minaccia contro gli **arbitri** o gli altri tecnici che assicurano la regolarità delle competizioni sportive.

Note

[1] Art. 635 comma 3 Cod. pen. Il nuovo comma prevede che «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Legge

DECRETO SICUREZZA BIS

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Articolo 6. (Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152) 1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: ... *[omissis]*
... b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni ».